



Associazione On the Road onlus

FAX URGENTE

**c.a. Ministro della Salute
On. Livia TURCO**

**c.a. Sottosegretario Ministero dell'Interno
On. Marcella LUCIDI**

**p.c. Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità
On. Barbara POLLASTRINI**

**p.c. Capo Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità
Cons. Silvia DELLA MONICA**

Martinsicuro, 3 luglio 2007

Prof. n. 256/07/OTR

Oggetto: richiesta di attuazione della normativa che prevede indicazioni atte a garantire la piena tutela, anche dal punto di vista sanitario, ai cittadini comunitari che accedono al programma art. 18 D.Lgs. 286/98 e art. 13 L. 228/2003

Nella presente analizziamo alcune problematiche che emergono in riferimento alla tutela dei comunitari che accedono al programma di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 del D.Lgs. 286/98 e al programma di cui all'art. 13 della Legge n. 228/2003, alla luce delle nuove norme previste dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17 che ha convertito il D.L. 300/2006 (la quale legge ha esteso l'applicazione dell'art. 18 T.U. anche ai cittadini comunitari) e delle norme previste dal *Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 di attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri*. A tal riguardo, avanziamo agli organi competenti le relative richieste che ci appaiono opportune in base alla citata normativa.

Le problematiche analizzate riguardano in particolar modo il diritto di soggiorno e i connessi diritti (con particolare riferimento all'iscrizione anagrafica e al pieno accesso al diritto alla salute) dei cittadini comunitari aderenti ai suddetti programmi.

Il Decreto Legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito in legge del 26 febbraio 2007 n. 17, all'art. 6, comma 4, stabilisce che al programma di assistenza e integrazione sociale art. 18 D.Lgs. 286/98 possono partecipare anche le persone appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione Europea.

Riteniamo che tale legge sia un provvedimento importantissimo che il legislatore ha voluto proprio al fine di evitare il rischio di un vuoto, anche temporaneo, di tutela delle persone vittime di violenza, grave sfruttamento, tratta.

Si ricorda che la norma di cui sopra, necessaria e urgente per far fronte all'ingresso dei paesi di recente ammissione è, tuttavia, uno strumento volto a rafforzare la previsione, già esistente, di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 286/98 ai sensi del quale *"le disposizioni del T.U. si applicano anche ai cittadini comunitari, purché ad essi più favorevoli"*.

In tale ottica le problematiche di seguito illustrate e le proposte formulate si riferiscono anche ai cittadini comunitari che abbiano accesso al programma di assistenza di cui all'art. 13 della Legge n. 228/2003.

Il problema ad oggi risulta essere quello di garantire un'effettiva tutela alle persone vittime di violenza, grave sfruttamento e tratta che accedano ai programmi art. 18 D.Lgs. 286/98 e art. 13 L. 228/2003 i quali siano cittadini comunitari.

Tale tutela consiste nel garantire a tali persone i diritti connessi al soggiorno quali l'iscrizione anagrafica ed in particolar modo l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale.

1) in merito all'iscrizione anagrafica

L'estensione dei diritti di soggiorno ai cittadini comunitari (nel nostro caso dei cittadini che aderiscano ai programmi ex art. 18 T.U ed ex art. 13 L. 228/2003) viene avvalorata dal recentissimo Decreto legislativo 30/2007 recante attuazione della Direttiva 2004/38/CE.

In tale decreto agli art. 6 e 7 si prevede il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari nel territorio nazionale per un periodo sia inferiore che superiore ai tre mesi.

L'iscrizione anagrafica del comunitario che intenda soggiornare per un periodo superiore ai tre mesi è disciplinata dall'art. 9 il quale rinvia alla legge 1228/1954 ed al regolamento approvato con D.P.R. 223/1989. Tale regolamento dispone all'art 14 comma 1 che "Chi

trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare (...) la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente".

Dobbiamo però ricordare che spesso le vittime dello sfruttamento **sono prive dei documenti d'identità** perché sottratti dagli sfruttatori. Dunque si deve ritenere che ai fini dell'iscrizione anagrafica di una persona vittima di sfruttamento (e per tale ragione spesso priva di documenti) si debba applicare per analogia, ed in deroga all'art. 14 comma 1 del D.P.R. 223/1989, la norma di cui all'art 9 comma 6 del D.P.R. 394/1999 la quale recita: "La documentazione di cui ai commi 3 e 4 (nella quale si ricomprende il passaporto o altro documento equipollente) non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del T.U.".

Riguardo ai **requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica** dei cittadini dell'Unione, e nel caso di specie in riferimento all'art. 7 comma 1 lett. b) ed all'art. 9 comma 3 lett. b), le condizioni relative alla disponibilità di "risorse economiche sufficienti" e alla "titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di un altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale" sono **soddisfatte dall'adesione stessa al programma**. Se così non si operasse, sarebbe vanificata sia l'intera normativa prevista dall'art. 18 del T.U. e dell'art. 13 della L. 228/2003 in base al disposto della L. 17/2007, che la normativa internazionale e comunitaria a tutela delle vittime di violenza, grave sfruttamento e di tratta e verrebbe ad ingenerarsi una disparità di trattamento tra cittadini comunitari ed extracomunitari.

Infine, poiché le persone vittime di violenza, grave sfruttamento, tratta sono spesso in una **condizione di pericolo**, tanto che i programmi art. 18 e art. 13 prevedono la loro sistemazione in **strutture protette**, la cui localizzazione gli enti titolari dei programmi comunicano in via riservata a Questure e Autorità Giudiziaria, si richiede che all'atto dell'iscrizione anagrafica, possa essere **eletto il domicilio presso la sede legale dell'ente titolare del programma**.

2) in merito all'accesso al servizio sanitario nazionale

L'accesso ai servizi assistenziali alle persone che partecipano al programma ex art. 18 T.U., è espressamente previsto dal comma 5 dell'art. in questione (e in caso di comunitari dall'estensione operata dalla L. 17/2007) e si applica alle persone che partecipano al programma ex art. 13 L. 228/2003 (che al comma 2, fa salve le disposizioni di cui all'art. 18 D.Lgs. 286/98). L'applicazione di tale normativa evita il meccanismo del rimborso presso i rispettivi servizi sanitari nei Paesi di origine. Quest'ultima, infatti, non è una strada percorribile nei casi che ci occupano in quanto spesso tali persone non sono munite di

documenti d'identità perché sottratti dai propri sfruttatori, inoltre, la maggior parte delle persone in programma e che non lavorano hanno difficoltà a procurarsi l'apposito modello per il rimborso, perché spesso neppure iscritte al corrispondente servizio nei propri Paesi di origine.

La stessa nota del Ministero della Salute del 13.02.07, prevedendo da una parte il diritto ad usufruire delle prestazioni riconosciute con il tesserino STP soltanto a coloro che già ne erano in possesso al 31 dicembre 2006 (limitando comunque anche in tali casi le prestazioni riconosciute, solo quelle urgenti ed essenziali, ai cittadini della Romania e della Bulgaria), fa salvo il diritto degli stessi di accedere al servizio sanitario nazionale qualora siano in possesso di un titolo idoneo (nel nostro caso la partecipazione al programma ex art. 18 D.Lgs. 286/98 come espressamente previsto dal comma 5 o al programma ex art. 13 L. 228/2003).

Dunque, considerato che l'art. 18 del T.U. 286/98 e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 394/99 prevedono per i cittadini extracomunitari vittime di violenza o grave sfruttamento il rilascio di un permesso di soggiorno e il riconoscimento dei connessi diritti (in particolare l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale), **tali diritti debbono essere riconosciuti allo stesso modo anche ai cittadini comunitari** proprio in base al combinato disposto dell'art. 6 comma 4 della L. 17/2007 e dell'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 286/1998.

Ricordiamo inoltre che **l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria** ai sensi dell'art. 34 lett. b) T.U. per gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, **per asilo umanitario, per richiesta di asilo**, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

A tal proposito la circolare del Ministero della Salute, n. 5 del 24 marzo 2000 ha chiarito che per asilo umanitario ci si riferisce, tra gli altri, all'art. 18 comma 1 del T.U. e per richiesta di asilo ci si riferisce a coloro che abbiano presentato richiesta di asilo sia politico che umanitario.

Alla luce delle problematiche e delle considerazioni esposte, della necessità di piena tutela delle vittime di violenza, grave sfruttamento, tratta, della legge 17/2007 che prevede l'accesso al programma art. 18 da parte di persone comunitarie, della clausola di maggior favore di cui al comma 2 dell'art. 1 D.Lgs. 286/98, e del recente D. Lgs. 30/2007, delle disposizioni di cui all'art. 13 L. 228/2003 (che fa salve quelle di cui all'art. 18 D.Lgs. 286/98),

si chiede che:

riguardo ai cittadini di Stati membri dell'Unione Europea che accedano al programma art. 18 D.Lgs. 286/98 o art. 13 L. 228/2003, i Comuni e le Asl competenti, riconoscano il diritto al soggiorno ed i relativi diritti di iscrizione all'anagrafe e di accesso al Servizio Sanitario Nazionale dei soggetti di cui sopra secondo le seguenti modalità:

- l'iscrizione anagrafica sia da effettuarsi previa dichiarazione da parte dell'ente titolare del programma di cui all'art. 18 D.lgs 286/98 o art. 13 L. 228/2003 attestante la partecipazione allo stesso da parte della persona interessata, in base alla L. 17/2007 e al comma 2 dello stesso art. 13 L. 228/2003;
- ai fini dell'iscrizione anagrafica, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 comma 1 del D.P.R. 223/1989, ed in analogia all'art. 9 comma 6 del D.P.R. 394/99, non sia necessaria l'esibizione del passaporto o documento equipollente;
- sia rilasciato da parte del Comune un documento di riconoscimento in base alla dichiarazione di partecipazione al programma ex art. 18 D.lgs 286/98 o ex art. 13 L. 228/2003;
- sia data la possibilità che all'atto dell'iscrizione anagrafica, venga eletto il domicilio presso la sede legale dell'ente titolare del programma (ove la persona sia alloggiata in struttura protetta o sussistano in ogni caso motivi di sicurezza);
- sia consentita l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (in conformità con quanto previsto al comma 5 dell'art. 18 D.Lgs. 286/98 e al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 286/98), anche in assenza di un documento d'identità, previa dichiarazione da parte dell'ente titolare del programma di cui all'art. 18 D.lgs 286/98 o art. 13 L. 228/2003 attestante la partecipazione allo stesso da parte della persona interessata.

Si ricorda che titolari del programma art. 18 D.Lgs. 286/98 o del programma art. 13 L. 228/2003 possono essere enti pubblici oppure enti non profit accreditati, ossia iscritti alla

Seconda Sezione (già Terza Sezione) del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n.286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dell'art.54 del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, regolamento di attuazione del suddetto Testo unico.

Si chiede ai Ministeri in indirizzo di voler procedere con cortese urgenza per la soluzione delle problematiche esposte.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti,

per l'Associazione On the Road
il coordinatore generale
Marco Bufo

Associazione On the Road
Via delle Lancette, 27-27/A
64014 Martinsicuro (TE) - ITALIA
Tel. +39.0861.796666 - 762327
Fax +39.0861.765112
e-mail: mail@ontheroadonlus.it
sito web: www.ontheroadonlus.it